

Art. 18 - Ambiti di riprogettazione paesistica o mitigazione degli impatti

Gli ambiti di riprogettazione paesistica o mitigazione degli impatti, in corrispondenza di infrastrutture, di ambiti di prevista espansione e di elementi di interferenza nel sistema paesistico ambientale.

In tali ambiti dovranno essere realizzate cortine vegetali con elementi arborei ad alto fusto, e salvaguardati gli elementi vegetali già esistenti coerenti con le essenze arboree autoctone, con funzione di filtro visivo e mitigazione degli impatti ambientali.

Le zone di rispetto dei corsi d'acqua di cui all'art.44 diventano a tutti gli effetti "fasce di mitigazione" se sono porzione di proprietà di aree produttive o terziario-commerciali che siano oggetto d'intervento di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di ampliamenti, di nuova costruzione di strutture edilizie.